



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 febbraio 2010
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0192 (COD)**

**17279/09
COR 1**

**SOC 762
CODEC 1426**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI: ERRATA CORRIGE

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE

Pagina 26, articolo 16, paragrafo 2

Anziché:

"2. Ove giustificato da difficoltà particolari, gli Stati membri all'occorrenza possono usufruire di un periodo supplementare di due anni fino al ...** al fine conformarsi all'articolo 7, nonché all'articolo 8 per quanto riguarda le coniugi e le conviventi di cui all'articolo 2, lettera b).",

leggasi:

"2. Ove giustificato da difficoltà particolari, gli Stati membri all'occorrenza possono usufruire di un periodo supplementare di due anni fino al ...** al fine di conformarsi all'articolo 7, nonché al fine di conformarsi all'articolo 8 per quanto riguarda le coniugi e le conviventi di cui all'articolo 2, lettera b).".

** GU: inserire data: quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.